



## PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

### SERVIZIO AUTORIZZAZIONI E VALUTAZIONI AMBIENTALI

#### **DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO AUTORIZZAZIONI E VALUTAZIONI AMBIENTALI N. 373 DI DATA 11 Luglio 2017**

#### **O G G E T T O:**

Chiocchetti Luigi S.r.l. – Centro integrato sito in Vigo di Fassa (TN) loc. Ciarlonch.  
Rinnovo e modifica dell'autorizzazione alla gestione di un impianto funzionale alla raccolta e al trasferimento di rifiuti non pericolosi urbani e assimilati prodotti nell'ambito territoriale del Comune General de Fascia (operazioni di smaltimento D15 – D13 e di recupero R13 – R12).



## IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO AUTORIZZAZIONI E VALUTAZIONI AMBIENTALI

**vista** la determinazione del Dirigente del Settore Tecnico dell'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente n. 108 di data 6 aprile 2009 con la quale il Comprensorio Ladino di Fassa (ora Comun General de Fascia), con sede legale in Pozza di Fassa (TN), Strada di Pré de Gejia, 2, è stato autorizzato, ai sensi dell'art. 84 del T.U.L.P. in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti (di seguito *T.U.L.P.*) e per gli effetti dell'art. 208 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, all'esercizio della stazione di compattazione e trasferimento sita in Vigo di Fassa (TN), loc. Ciarlonch, per il raggruppamento dei rifiuti solidi urbani e assimilati raccolti nell'ambito dello stesso Comprensorio (operazione di smaltimento D15), ai fini del loro trasporto verso gli impianti di discarica individuati in conformità alle previsioni del Piano provinciale di gestione dei rifiuti;

**vista** la determinazione del Dirigente del Settore Gestione ambientale dell'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente n. 110 di data 5 aprile 2011 con la quale la suddetta autorizzazione è stata volturata in favore della ditta Chiocchetti Luigi S.r.l., con allora sede legale in Moena (TN), via Strada de Val de Santa Maria, 38 (di seguito *Ditta*);

**vista** la domanda della Ditta, con sede legale ora in Moena (TN), Strada Marcialonga, 42, presentata in data 13 febbraio 2017, ns. prot. n. 80833, così come integrata in data 10 aprile 2017, ns. prot. n. 205587, in data 25 maggio 2017, ns. prot. n. 291701, e in data 4 luglio 2017, ns. prot. n. 369461, tesa a conseguire il rinnovo dell'autorizzazione in oggetto e la sua contestuale integrazione nei seguenti termini:

- consentire l'effettuazione dell'attività di messa in riserva di tutti i rifiuti gestiti ai fini del loro avvio a recupero (operazione R13), da aggiungere all'attività già autorizzata di deposito preliminare ai fini del loro avvio a smaltimento (operazione D15);
- consentire, all'occorrenza, il raggruppamento di specifiche tipologie rifiuti aventi stesse caratteristiche merceologiche, in ragione del loro possibile successivo avvio al medesimo impianto di recupero o di smaltimento (operazioni di recupero R12 e di smaltimento D13);
- consentire la riorganizzazione logistica dell'impianto estendendone la funzionalità anche ad una piattaforma sotto tettoia adiacente all'edificio principale e al piazzale antistante le suddette strutture;
- la definizione puntuale e aggiornata della potenzialità operativa dell'impianto, individuata in complessive 13.450 t con una capacità complessiva di stoccaggio di 750 mc;

**atteso** che la domanda è stata originariamente motivata dalla necessità comunicata dall'Agenzia per la Depurazione – Servizio Gestione degli impianti con propria nota di data 6 febbraio 2017, prot. n. 64294, inviata a tutti i gestori delle stazioni di trasferimento dei rifiuti urbani presenti in provincia, al fine di procedere all'adeguamento in tal senso delle autorizzazioni in essere relative ai suddetti impianti e consentire, nello specifico, l'avvio dei rifiuti urbani non differenziati (CER 20.03.01) verso gli impianti di recupero individuati di volta in volta dallo stesso Servizio in coerenza con le previsioni del Piano provinciale di gestione dei rifiuti;

**considerato** che il suddetto impianto è strutturato e organizzato come segue:

- a) un edificio al cui interno trovano sede due postazioni organizzate su due livelli per il travaso dall'alto dei rifiuti, attraverso due tramogge delle quali una dotata di pressa stazionaria, dai mezzi satellite che effettuano la raccolta sul territorio ai container o press-container adibiti al trasporto a lungo raggio verso altri impianti autorizzati (mc 70 + 70);



- b) una tettoia posta a fianco dell'edificio di cui al punto precedente, sotto la quale, su pavimentazione industriale, verrà effettuato il carico e lo stoccaggio dei rifiuti, esclusi quelli ad elevata potenzialità di percolazione (es. FORSU), sia in singole unità di carico (es. container, cassoni, bilici) che in cumuli; in questo secondo caso i singoli depositi verranno separati con l'utilizzo di barriere di tipo "New Jersey" (mc 300 complessivi);
- c) un piazzale asfaltato sul quale possono trovare posto le unità di carico completate e coperte provenienti dalle adiacenti strutture (edificio e tettoia), in attesa del loro trasporto agli altri impianti autorizzati di smaltimento o di recupero (mc 310 complessivi);

**visto** il Piano provinciale di gestione dei rifiuti (di seguito Piano), approvato con deliberazione della Giunta Provinciale n. 5404 di data 30 aprile 1993 nonché i successivi aggiornamenti;

**visto** in particolare il terzo aggiornamento del Piano, relativo alla gestione dei rifiuti urbani, approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 1730 di data 18 agosto 2006, dal quale si rileva che la stazione di compattazione e trasferimento in loc. Ciarlonch risale, nella sua struttura originaria, al 1986;

**visto** il quarto aggiornamento del Piano, relativo alla gestione dei rifiuti urbani, approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 2175 di data 9 dicembre 2014, che individua cartograficamente l'area della nuova stazione di trasferimento così come risulta allo stato attuale, corrispondente alle pp. ff. 917/3 (parte), 917/4 (parte), 917/5 (parte), 917/6 (parte), 920 (parte), 2100/4 (parte), 2100/6 (parte), 2100/7 (parte), 2100/8 (parte), 929/1 (parte) C.C. Vigo di Fassa, classificandola come Centro integrato;

**considerato** che lo stesso aggiornamento del Piano definisce il Centro integrato come *"Centro finalizzato all'attività svolta dal gestore pubblico di raccolta delle frazioni omogenee dei rifiuti urbani e speciali, pericolosi e non pericolosi, nonché dei rifiuti urbani indifferenziati, al loro trasbordo e ad altre attività per l'ottimizzazione dei trasporti verso impianti di recupero e smaltimento e in generale per il miglioramento tecnico ed economico del servizio pubblico di gestione dei rifiuti"*;

**sentito** per le vie brevi il Servizio Valutazioni ambientali secondo il quale:

- stanti i quantitativi di stoccaggio massimo istantanei e totali annui previsti nonché l'assenza di macchinari nuovi e considerato che la nuova attività R13 non rientra in alcuna tipologia di progetto degli allegati III e IV della parte seconda del D.Lgs. 152/2006, quanto richiesto non risulta sostanziale e dunque non necessita di alcuna procedura di VIA;
- in merito alla nuova operazione D13, per tale attività il centro deve essere valutato come "nuovo impianto" classificato nella tipologia di progetto 7.r *"impianti di smaltimento di rifiuti non pericolosi, mediante operazioni di raggruppamento o di ricondizionamento preliminari (operazioni di cui all'Allegato B, lettere D13 e D14 del decreto legislativo n. 152/2006)"* con una soglia di sottoponibilità a procedura di screening di 20 t/g;
- da una verifica interna, con l'utilizzo dello strumento CORER, si è verificato che l'area in esame non rientra in alcun criterio definito dal D.M. 52/2015 ai fini del dimezzamento della soglia di sottoponibilità a screening; pertanto, qualora la Ditta intenda gestire in D13 un quantitativo di rifiuti urbani non pericolosi superiore a 20 t/g, l'impianto dovrà essere sottoposto a procedura di screening;



**visto** il terzo aggiornamento del Piano, relativo alla gestione dei rifiuti urbani, approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 1730 di data 18 agosto 2006, il quale definisce le Stazioni di trasferimento *"impianti concepiti per funzionare, a regime, quali centri di collettamento dei rifiuti residuali da conferire, in modo organizzato, allo smaltimento finale"*, stabilendone altresì al paragrafo 6.13.8 i criteri tecnici minimali al fine di ridurre i potenziali impatti delle emissioni odorigene derivanti dallo scarico e dallo stoccaggio del rifiuto residuo e dovute alla decomposizione della frazione umida presente nel residuo stesso;

**considerato** che tra i suddetti criteri è previsto che qualora si preveda la permanenza del rifiuto all'interno della struttura per un periodo di tempo superiore alle 48 ore dal conferimento, l'impianto dovrà essere dotato di un sistema di aerazione forzata che mantenga in depressione le suddette sezioni e che sia munito di un'unità terminale di filtrazione dell'aria prima del suo rilascio in atmosfera, le cui caratteristiche prestazionali devono essere concordate con l'ente che rilascia l'autorizzazione per le emissioni in atmosfera;

**atteso** che a seguito dell'adozione delle misure previste dal terzo aggiornamento del Piano in provincia di Trento il rifiuto urbano residuo si è modificato sostanzialmente con la progressiva riduzione della componente umida presente al suo interno talché nel quarto aggiornamento del Piano viene stabilito al Capitolo 3.7 che può ora ritenersi ingiustificata, sia dal punto di vista tecnico che economico, l'adozione puntuale dei requisiti tecnici minimali previsti dal Piano;

**rilevato** in particolare che il suddetto quarto aggiornamento del Piano individua una soglia di 115 kg/ab.eq. riferita al quantitativo annuo, per ogni specifico bacino di raccolta, di frazione merceologica biodegradabile presente nel rifiuto residuo, al di sotto della quale i requisiti tecnici di cui del terzo aggiornamento non risultano più vincolanti per le stazioni di trasferimento ma devono essere considerati come elementi di valutazione da correlare a criteri di efficacia ed economicità;

**rilevato** dall'analisi merceologica del rifiuto residuo (CER 20.03.01) trasmessa in allegato alla documentazione integrativa in data 10 aprile 2017, ns. prot. n. 205587, che nel 2016 nel territorio di competenza la quantità annua di frazione biodegradabile (organico putrescibile + verde lignocellulosico) presente nel rifiuto residuo è stata pari a 21,8 kg/ab.eq., dunque ben al di sotto della soglia dei 115 kg/ab.eq. stabilita dal quarto aggiornamento del Piano;

**ritenuto** che la contenuta presenza di frazione biodegradabile (frazione putrescibile + verde lignocellulosico) nel rifiuto urbano indifferenziato prodotto nel territorio del Comun General de Fascia, facciano venir meno i presupposti per ipotizzare possibili situazioni di compromissione della sicurezza o di grave disagio degli abitanti connesse alla gestione del rifiuto urbano residuo (CER 20.03.01);

**considerato** peraltro che agli atti del Servizio Autorizzazioni e valutazioni ambientali non risultano ad oggi pervenute segnalazioni di disagio connesse alla gestione dei rifiuti presso l'impianto in questione;

**ritenuto** in ogni caso necessario, al fine di garantire le condizioni minimali di tutela ambientale richieste dalla normativa in materia e prevenire situazioni di potenziale compromissione della sicurezza o di grave disagio degli abitanti, applicare alla gestione dei rifiuti urbani costituiti dalla frazione biodegradabile di cucine e mense (CER 20.01.08) il criterio temporale stabilito dal D.M. 8 aprile 2008 che disciplina a livello nazionale la gestione dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato, imponendo che la permanenza di detti rifiuti nell'area autorizzata sia limitata ad un periodo non superiore alle 72 ore;



**ritenuto** altresì opportuno diversificare la definizione di deposito promiscuo di rifiuti con medesimo codice CER da quello con diversi codici CER;

**atteso** che in generale lo stoccaggio promiscuo in un'unica unità di deposito di rifiuti provenienti da produttori diversi ma aventi caratteristiche merceologiche analoghe e stesso codice CER viene identificato con il termine di *accorpamento* e che tale procedura è normalmente identificata nell'ambito della stessa attività di stoccaggio (operazioni R13 e D15);

**atteso** che con il termine *raggruppamento* si intende invece lo stoccaggio promiscuo in un'unica unità di deposito (es. container, cumulo, ecc.) di rifiuti aventi caratteristiche merceologiche analoghe ma codici CER diversi e che tale attività deve essere individuata con l'operazione D13 nel caso sia propedeutica al successivo smaltimento e con l'operazione R12 nel caso sia propedeutica al successivo recupero;

**atteso** che tutte le operazioni di gestione dei rifiuti sopra definite devono sempre consentire la loro tracciabilità;

**ritenuto** per quanto sopra esposto di dover prescrivere che il carico costituito da rifiuti raggruppati appartenenti ad una stessa tipologia merceologica ma individuati da diversi codici CER debba essere accompagnato da tanti formulari di identificazione per il trasporto (FIR) quanti sono i codici CER che costituiscono il carico stesso in uscita dall'impianto in parola;

**visto** il combinato disposto dall'art. 88, comma 3, del T.U.L.P. e dall'art. 9, comma 1, del D.P.G.P. 26 novembre 1998, n. 38-110/Leg., a tenore del quale gli enti pubblici ed i loro concessionari sono in ogni caso esclusi dall'obbligo di prestazione della garanzia finanziaria prevista dallo stesso art. 88, a copertura della attività di stoccaggio provvisorio di rifiuti di cui al presente provvedimento;

**rilevato** che l'esercizio dei servizi di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani e assimilati, anche differenziati, prodotti nel territorio della Val di Fassa, oltre che di gestione degli impianti di conferimento, di stoccaggio e di compattazione dei rifiuti medesimi dislocati sullo stesso territorio, è stato affidato alla Ditta dal Comun General de Fascia con contratto di appalto di data 30 settembre 2013, n. di Rep. 326/Atti pubblici, prorogato da ultimo con deliberazione del Comun General de Fascia di data 5 giugno 2017, n. 54/2017, in scadenza al 30 novembre 2017;

**vista** la propria determinazione n. 14 di data 20 gennaio 2015 con la quale sono state autorizzate le emissioni in atmosfera di polveri derivanti dalla gestione dell'insediamento in questione, ai sensi degli articoli 8 e 8-bis del T.U.L.P. e dell'art. 269 del D.Lgs. 152/2006, per una potenzialità annua complessiva di 7000 t;

**considerato** che con la domanda in esame la potenzialità emissiva dell'insediamento viene incrementata in ragione dell'aumento della sua potenzialità operativa annua a 13.450 t e dell'estensione anche ad altri inquinanti derivanti in particolare dalla gestione della frazione biodegradabile di cucine e mense (CER 20.01.08);

**considerato** che unitamente alla documentazione integrativa trasmessa in data 4 luglio 2017, ns. prot. n. 369461, la Ditta ha presentato anche la domanda di modifica dell'autorizzazione alle emissioni diffuse in atmosfera sia con riferimento alla potenzialità complessiva aggiornata dell'impianto che alla specifica attività di stoccaggio della frazione biodegradabile di cucine e mense (CER 20.01.08);



**ritenuto** di dover subordinare l'aumento della potenzialità annua dell'insediamento da 7000 t a 13.450 t nonché l'esercizio delle attività di stoccaggio dei rifiuti biodegradabili di cucine e mense (CER 20.01.08) all'aggiornamento in tal senso dell'autorizzazione per le emissioni in atmosfera ai sensi degli articoli 8 e 8-bis del T.U.L.P. e dell'art. 269 del D.Lgs. 152/2006;

**ritenuto** che la gestione dei rifiuti biodegradabili di cucine e mense (CER 20.01.08) avviene nell'ambito di una delle due postazioni di travaso poste all'interno della struttura deputata a tale operazione e che la stessa rimane chiusa su tutti i lati una volta terminata l'operazione;

**viste** le dichiarazioni sostitutive di certificazione rese ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, dal signor Chiochetti Mirco in qualità di legale rappresentante della Ditta in parola e dai restanti componenti del Consiglio di amministrazione della Società, attestanti il possesso dei requisiti soggettivi previsti per la gestione dei rifiuti dall'art. 86 del T.U.L.P.;

**esaminati** gli atti istruttori nonché la documentazione già agli atti del Servizio Autorizzazioni e valutazioni ambientali;

**ritenuto** pertanto di poter procedere al rinnovo e all'integrazione dell'autorizzazione in oggetto nei termini richiesti dalla Ditta nella domanda di data 13 febbraio 2017, ns. prot. n. 80833, così come integrata in data 10 aprile 2017, ns. prot. n. 205587, in data 25 maggio 2017, ns. prot. n. 291701, e in data 4 luglio 2017, ns. prot. n. 369461, subordinatamente alle condizioni sopra indicate per quanto riguarda le emissioni in atmosfera;

**visto** il D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152, recante "*Norme in materia ambientale*";

**vista** la parte III del T.U.L.P., approvato con d.P.G.P. 26 gennaio 1987, n. 1-41/Leg., e in particolare gli artt. 65, 66, 67bis, 84, 86 e 88, nonché il comma 2 dell'art. 102 bis;

**visto** il D.M. 8 aprile 2008 recante "*Disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato, come previsto dall'articolo 183, comma 1, lettera cc), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche*";

**visto** il D.P.G.P. 30 luglio 1991, n. 12-42/Leg., riguardante i criteri per l'accumulo temporaneo di rifiuti speciali anche assimilabili agli urbani e per il dimensionamento dei bacini di contenimento previsti per il deposito di rifiuti liquidi;

**visto** il D.P.G.P. 26 novembre 1998, n. 38-110/Leg., recante "*Norme regolamentari di attuazione del capo XV della legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10 e altre disposizioni in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti*";

**vista** la deliberazione della Giunta provinciale n. 606 di data 17 aprile 2014 con la quale sono state approvate, con decorrenza dal 1° maggio 2014, le modifiche organizzative concernenti le strutture di secondo e terzo livello della Direzione generale della Provincia, dei Dipartimenti e delle Agenzie, prendendo atto altresì delle declaratorie delle suddette strutture;

**considerato** che in conseguenza della suddetta deliberazione la competenza per il rilascio delle autorizzazioni previste dalla normativa vigente in materia di gestione dei rifiuti spetta al Servizio Autorizzazioni e valutazioni ambientali;



## determina

- 1) di rinnovare e integrare come segue l'autorizzazione rilasciata con determinazione del Dirigente del Settore Tecnico dell'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente n. 108 di data 6 aprile 2009 e volturata con determinazione del Dirigente del Settore Gestione ambientale della stessa Agenzia n. 110 di data 5 aprile 2011.

La ditta Chiocchetti Luigi S.r.l., con sede legale in Moena (TN), Strada Marcialonga, 42, rappresentata legalmente dal sig. Chiocchetti Mirco, nato a Trento il 2 marzo 1970 e residente a Moena (TN) in Str. de Val de Senta Maria, 36, è autorizzata alla gestione del Centro integrato con funzione di stazione di compattazione e trasferimento sito in Vigo di Fassa (TN), loc. Ciarlonch, per lo stoccaggio, anche previa eventuale raggruppamento (operazioni di smaltimento D15 - D13 e di recupero R13 - R12), dei rifiuti non pericolosi urbani e assimilati raccolti nell'ambito territoriale del Comun General de Fascia, da avviare ad altri impianti di smaltimento o recupero, per una potenzialità operativa complessiva massima pari a 13.450 t/anno e un volume massimo istantaneo di deposito pari a 750 mc, secondo quanto contenuto nella domanda di data 13 febbraio 2017, ns. prot. n. 80833, così come integrata in data 10 aprile 2017, ns. prot. n. 205587, in data 25 maggio 2017, ns. prot. n. 291701, e in data 4 luglio 2017, ns. prot. n. 369461, e secondo quanto stabilito dal presente provvedimento;

- 2) di stabilire che la situazione aggiornata relativa alla gestione dei rifiuti nel Centro integrato è quella riportata nella tabella rifiuti e nella planimetria "*Disposizione delle Aree*" Tav. 1 datata 3 luglio 2017 allegate al presente provvedimento;
- 3) di stabilire che nel Centro integrato possono essere stoccati i rifiuti urbani e assimilati conferiti dal gestore del servizio pubblico di raccolta nell'ambito della propria attività istituzionale svolta nel territorio di competenza per conto del Comun General de Fascia;
- 4) di stabilire che l'ambito territoriale di riferimento dell'impianto è quello individuato nel Piano provinciale per lo smaltimento dei rifiuti e nel Programma di gestione dei rifiuti urbani e assimilati elaborato dal gestore del servizio pubblico di raccolta dei rifiuti, nella sua forma approvata secondo la procedura di cui all'art. 4 della L.P. 14 aprile 1998, n. 5, e del quale il gestore dovrà in ogni caso tenere conto in relazione al suo stato di effettiva attuazione;
- 5) **di subordinare l'autorizzazione rilasciata con il presente provvedimento relativamente all'aumento della potenzialità operativa annua dell'impianto da 7.000 t a 13.450 t e alla gestione della frazione biodegradabile di cucine e mense (CER 20.01.08) all'adeguamento in tal senso dell'autorizzazione attualmente in essere per le emissioni in atmosfera** rilasciata con propria determinazione n. 14 di data 20 gennaio 2015, ai sensi degli articoli 8 e 8-bis del T.U.L.P. e dell'art. 269 del D.Lgs. 152/2006;
- 6) di stabilire che la Ditta è tenuta in ogni caso a valutare costantemente l'eventuale necessità di acquisire preventivamente l'autorizzazione per le emissioni in atmosfera ai sensi della parte quinta del D.Lgs. 152/2006 e della parte prima, titolo II, del T.U.L.P., in relazione alla natura specifica e allo stato fisico dei rifiuti gestiti presso l'insediamento in oggetto;
- 7) di stabilire che **il raggruppamento dei rifiuti ai fini dello smaltimento (operazione D13) non può superare la soglia giornaliera delle 20 t**, al di sopra della quale l'impianto deve essere sottoposto alla procedura di screening di cui alla parte seconda del D.Lgs. 152/2006;



- 8) di consentire che all'interno di una stessa unità di deposito (es. container o cumulo) del Centro integrato siano raggruppate tipologie di rifiuti con analoghe caratteristiche merceologiche ma individuate da codici C.E.R. diversi (operazione di smaltimento D13 e di recupero R12), come rappresentato graficamente nella tabella dei rifiuti riportata in allegato al presente provvedimento, purché nel rispetto dei seguenti criteri:
- i rifiuti devono risultare compatibili tra di loro dal punto di vista qualitativo in base alle eventuali procedure di caratterizzazione previste dalle norme di settore;
  - il carico di rifiuti deve essere indirizzato ad un unico impianto di smaltimento o di recupero;
  - l'impianto di destinazione deve essere autorizzato per ricevere tutti i codici CER facenti parte del carico e con le relative caratteristiche qualitative;
  - il carico in uscita dall'impianto, inteso come singola unità di trasporto, deve essere accompagnato da tanti formulari di identificazione per il trasporto (FIR) quanti sono i CER dei rifiuti che compongono il carico;
- 9) di stabilire che sulle aree autorizzate del Centro integrato possono essere effettuate le operazioni di selezione manuale dei rifiuti in generale, per migliorarne la qualità, e di condizionamento volumetrico (pressatura, imballaggio,...) dei rifiuti solidi non pericolosi, finalizzato all'ottimizzazione degli stoccaggi e delle successive fasi di conferimento agli impianti di recupero e di smaltimento, in conformità a quanto stabilito dal primo aggiornamento del Piano provinciale per lo smaltimento dei rifiuti approvato con deliberazione della Giunta Provinciale n. 4526 del 9 maggio 1997;
- 10) tutte le operazioni autorizzate con il presente provvedimento devono sempre consentire la tracciabilità dei rifiuti;
- 11) di stabilire che il Centro integrato deve in ogni momento tener conto delle seguenti indicazioni tecniche di carattere generale:
- a) l'intera area deve essere delimitata da una recinzione di altezza minima di m. 2.00;
  - b) deve essere presente un'adeguata illuminazione esterna;
  - c) deve essere garantita l'efficienza ottimale e la manutenzione della rete di raccolta delle acque piovane, nonché del sistema di gestione delle acque di prima pioggia, del disoleatore e della vasca a tenuta stagna di controllo e captazione a presidio degli eventuali sversamenti accidentali; in ogni caso è vietato ogni tipo di scarico a dispersione;
  - d) l'area in cui vengono collocati i container deve presentare una pendenza tale da evitare il ristagno di acque meteoriche nei vari settori adibiti al parcheggio dei medesimi;
  - e) il sottofondo dell'intera area di manovra deve essere ben assestato e di natura solida e l'area deve essere asfaltata, mentre la zona adibita allo stazionamento dei container per le operazioni carico e scarico deve essere pavimentata con soletta in calcestruzzo armato impermeabile;
- 12) di stabilire che i depositi dei rifiuti e l'esercizio delle attività di gestione del Centro integrato sono subordinati alle seguenti prescrizioni e devono rispondere ai seguenti requisiti:
- a) le aree interessate dal solo parcheggio dei container per i rifiuti (non pericolosi) possono essere pavimentate secondo le medesime modalità previste per l'area di manovra al punto 11), lettera e);



- b) l'area di stoccaggio dei rifiuti deve essere coperta, ovvero i contenitori devono essere provvisti di idonea chiusura superiore, anche a mezzo di sistemi mobili, e mantenuti chiusi; la medesima area deve essere dotata di canalizzazioni per la captazione e la raccolta delle acque meteoriche;
- c) durante l'esercizio delle attività devono essere adottati tutti gli accorgimenti tecnici per lo smaltimento delle acque eventualmente raccolte su piazzali, secondo quanto previsto dall'art. 14 delle norme di attuazione del Piano Provinciale di Risanamento delle Acque, approvate con deliberazione della Giunta Provinciale n. 5460 del 12 giugno 1987, ed alle circolari di data 7 dicembre 2011, prot. n. D202/2011/721464-LL, e di data 12 gennaio 2012, prot. n. D202/2012/18653-LL, del Vicepresidente della Provincia autonoma di Trento e Assessore ai Lavori pubblici, Ambiente e Trasporti; in particolare deve essere garantita l'intercettazione ed il contenimento di eventuali sversamenti di sostanze inquinanti, nonché la raccolta di ogni possibile sversamento su tutta l'area interessata dalle operazioni di movimentazione dei rifiuti;
- d) è vietato costituire depositi di rifiuti al di fuori di quelli specificamente individuati;
- e) sono vietate le operazioni di miscelazione o diluizione dei rifiuti gestiti nell'impianto;
- f) gli stoccaggi dei rifiuti nell'impianto devono rispettare le prescrizioni stabilite dal D.P.G.P. 30 luglio 1991, n. 12-42/Leg., riguardante i criteri per l'accumulo temporaneo di rifiuti; se lo stoccaggio avviene in cumuli, questi devono essere realizzati su basamenti resistenti all'azione dei rifiuti; i rifiuti devono essere protetti dall'azione delle acque meteoriche, anche a mezzo di sistemi mobili, e, ove allo stato polverulento, dall'azione del vento;
- g) i recipienti fissi e mobili, comprese le vasche e i bacini, destinati a contenere rifiuti devono possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà chimico-fisiche ed alle caratteristiche di pericolosità dei rifiuti contenuti;
- h) i recipienti fissi e mobili devono essere opportunamente contrassegnati con etichette e targhe, apposte sui recipienti stessi o collocate nell'area di stoccaggio; detti contrassegni devono essere ben visibili per dimensione e collocazione e devono indicare il codice C.E.R. del rifiuto e l'operazione di smaltimento o recupero effettuata (R13/R12 o D15/D13);
- i) i recipienti mobili devono essere provvisti di:
  - idonee chiusure per impedire la fuoriuscita del contenuto;
  - accessori e dispositivi atti ad effettuare in condizioni di sicurezza le operazioni di riempimento e svuotamento;
  - mezzi di presa per rendere sicure ed agevoli le operazioni di movimentazione;
- j) lo stoccaggio dei contenitori e dei recipienti di qualsiasi tipo per i rifiuti deve avvenire con modalità tali da consentire in ogni momento una sicura movimentazione dei rifiuti depositati e l'ispezionabilità sia dello stoccaggio stesso che degli altri impianti di servizio presenti (es. quadri elettrici, sistema antincendio, pozzetti);
- k) la movimentazione dei rifiuti deve avvenire in maniera compartimentata, al fine di impedire eventuali travasi o spandimenti;
- l) le operazioni di gestione dei rifiuti devono essere effettuate e gestite nel rispetto delle disposizioni riportate in premessa alla presente determinazione e devono sempre consentire la tracciabilità dei rifiuti;
- m) è vietata qualsiasi operazione di bonifica, cernita, smontaggio e recupero di rifiuti diverse da quelle autorizzate con il presente provvedimento;
- n) è vietata qualsiasi forma di combustione dei rifiuti;



- o) le operazioni relative allo stoccaggio dei rifiuti devono essere condotte nel rispetto delle vigenti norme di tutela della salute dell'uomo e dell'ambiente, nonché di sicurezza sul lavoro ed in materia di prevenzione incendi;
- p) **la permanenza dei rifiuti putrescibili nell'impianto deve essere limitata ad un periodo non superiore alle 72 ore;**
- 13) di stabilire che ogni variazione apportata alle tipologie dei rifiuti che si intendono gestire deve essere preventivamente autorizzata dal Servizio Autorizzazioni e valutazioni ambientali;
- 14) di prescrivere che eventuali incidenti correlati alle attività di stoccaggio ed a quelle ad esse accessorie, nonché le misure messe in atto per il contenimento degli eventuali inquinanti di qualsiasi natura, devono essere tempestivamente segnalati al Sindaco del Comune territorialmente competente, all'Azienda provinciale per i servizi sanitari ed all'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente;
- 15) di raccomandare al titolare della presente autorizzazione l'osservanza di alcune disposizioni normative, differenziate a seconda del regime inerente lo stoccaggio o la raccolta, relative:
- alla tenuta dei registri di carico e scarico (art. 3 del D.P.G.P. 26 novembre 1998, n. 38-110/Leg., e art. 190 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152);
  - alla comunicazione annuale sui rifiuti (MUD) gestiti nel corso dell'anno precedente (art. 189 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152);
  - alla redazione e conservazione dei formulari di identificazione per il trasporto (art. 3 del D.P.G.P. 26 novembre 1998, n. 38-110/Leg., e art. 193 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152);
  - alla comunicazione al Servizio Autorizzazioni e valutazioni ambientali di ogni eventuale variazione di cui all'art. 86, comma 4, del T.U.L.P., salvo l'obbligo di richiedere nuova autorizzazione ove necessario;
- 16) di prescrivere che il titolare della presente autorizzazione deve accertare che i soggetti terzi ai quali conferisce i rifiuti siano muniti delle autorizzazioni previste dalla normativa vigente; deve essere in grado di fornire all'ente di controllo i dati relativi alle quantità e caratteristiche di tali rifiuti, le relative modalità di conferimento e di stoccaggio e la destinazione finale; è fatto salvo comunque il rispetto di quanto prescritto per il trasporto ed il deposito temporaneo dei rifiuti;
- 17) di stabilire che la presente autorizzazione ha validità **di 10 anni dalla data del presente provvedimento** e potrà essere rinnovata previa presentazione di apposita domanda da parte dell'interessato da inoltrarsi almeno 180 giorni prima della scadenza; in ogni caso la sua efficacia è subordinata alla vigenza del contratto di appalto sulla base del quale la Ditta esercita la propria attività per conto del Comun General de Fascia;
- 18) di revocare a far data dal presente provvedimento la determinazione del Dirigente del Settore Tecnico dell'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente n. 108 di data 6 aprile 2009 e la determinazione del Dirigente del Settore Gestione ambientale della stessa Agenzia n. 110 di data 5 aprile 2011;
- 19) di dare atto che la presente autorizzazione è rilasciata fatti salvi i diritti di terzi, ai soli fini dell'esercizio dell'attività in oggetto e non esime il titolare della medesima dal richiedere autorizzazioni e concessioni di competenza di altri uffici o enti; essa è in ogni caso subordinata all'osservanza delle altre norme vigenti, anche regolamentari, o alle prescrizioni più restrittive



che dovessero intervenire in materia sulla gestione dei rifiuti; sono inoltre fatti salvi gli eventuali provvedimenti a carattere igienico-sanitario adottati dall'autorità sindacale ai sensi degli articoli 216 e 217 del T.U.L.L.SS. emanato con R.D. 17 luglio 1934, n. 1265;

- 20) di avvertire che il presente provvedimento può essere soggetto a sospensione o revoca come previsto dall'art. 86, comma 5, del T.U.L.P.;
- 21) di dare atto che la Ditta, in quanto concessionaria di ente pubblico, secondo il combinato disposto dall'art. 88, comma 3, del T.U.L.P. e dall'art. 9, comma 1, del D.P.G.P. 26 novembre 1998, n. 38-110/Leg., è esonerata dalla prestazione della garanzia finanziaria prevista dal medesimo art. 88 del T.U.L.P. a copertura della attività di stoccaggio di rifiuti di cui al presente provvedimento;
- 22) di trasmettere copia del presente provvedimento alla Ditta, al Comun General de Fascia e, per conoscenza, al Comune di Vigo di Fassa (TN), all'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari – U.O. Igiene e Sanità Pubblica e all'Agenzia per la depurazione – Ufficio Ciclo dei rifiuti e bonifiche dei siti contaminati;
- 23) di avvertire, ai sensi dell'art. 46 del T.U.L.P., che è ammesso il ricorso gerarchico da parte degli interessati contro il presente provvedimento, prestando istanza alla Giunta Provinciale della Provincia Autonoma di Trento entro 30 giorni dalla data di ricevimento dello stesso.

  
**IL DIRIGENTE**  
**- ing. Giancarlo Anderle -**

LMO/om

Allegati:

- rifiuti ammessi al Centro integrato
- planimetria "*Disposizione delle Aree*" Tav. 1 di data 3 luglio 2017



***Allegato - Rifiuti ammessi al Centro integrato***

| <b>C.E.R.</b> | <b>Descrizione rifiuto</b>               | <b>Capacità istantanea (m<sup>3</sup>)</b> | <b>Quantità annua (t)</b> | <b>Attività autorizzate</b> | <b>Posizione deposito</b>                                   |
|---------------|------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 15.01.01      | Imballaggi in carta e cartone            | 100                                        | 500                       | R13 – R12                   | Postazioni di travaso<br>Deposito sotto tettoia<br>Piazzale |
| 20.01.01      | Carta e cartone                          | 100                                        | 700                       |                             |                                                             |
| 15.01.02      | Imballaggi in plastica                   | 100                                        | 500                       | R13                         | Postazioni di travaso<br>Deposito sotto tettoia<br>Piazzale |
| 15.01.04      | Imballaggi metallici                     | 100                                        | 50                        | R13                         | Postazioni di travaso<br>Deposito sotto tettoia<br>Piazzale |
| 15.01.06      | Imballaggi in materiali misti            | 100                                        | 700                       | R13                         | Postazioni di travaso<br>Deposito sotto tettoia<br>Piazzale |
| 15.01.07      | Imballaggi in vetro                      | 150                                        | 2000                      | R13                         | Postazioni di travaso<br>Deposito sotto tettoia<br>Piazzale |
| 20.01.08      | Rifiuti biodegradabili di cucine e mense | 400                                        | 3500                      | R13                         | Postazioni di travaso<br>Deposito sotto tettoia<br>Piazzale |
| 20.03.01      | Rifiuti urbani non differenziati         | 400                                        | 3500                      | D15 – D13<br>R13 – R12      | Postazioni di travaso<br>Deposito sotto tettoia<br>Piazzale |
| 20.03.07      | Rifiuti ingombranti                      | 200                                        | 1000                      |                             |                                                             |
| 20.03.03      | Residui della pulizia stradale           | 100                                        | 1000                      | D15 – R13                   | Deposito sotto tettoia<br>Piazzale                          |



